



**2022/0164(COD)**

4.10.2022

## **PARERE**

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 (COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD))

Relatore per parere(\*): Peter Liese

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA\_Legam

## EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-1)** *L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("l'accordo di Parigi"). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Con l'adozione del patto di Glasgow per il clima, le parti dell'accordo di Parigi hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 nell'ottica di colmare il divario di ambizione, in linea con le conclusioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). Ciò dovrebbe essere realizzato in maniera equa e in modo da riflettere il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.*

### Emendamento 2

## Proposta di regolamento

### Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,<sup>3</sup> alcuni eventi geopolitici senza precedenti e le loro conseguenze socioeconomiche dirette e indirette hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione. In particolare, è diventato più che mai evidente che la sicurezza energetica dell'Unione **è indispensabile** per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19, essendo la sicurezza energetica anche uno dei principali fattori che contribuisce alla resilienza dell'economia europea.

---

<sup>3</sup>Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

### Emendamento 3

## Proposta di regolamento

### Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito

#### *Emendamento*

(1) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,<sup>3</sup> alcuni eventi geopolitici senza precedenti, **vale a dire l'invasione militare non provocata e illegale dell'Ucraina da parte della Russia**, e le loro conseguenze socioeconomiche dirette e indirette hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione. In particolare, è diventato più che mai evidente che la sicurezza energetica dell'Unione **e l'indipendenza dai combustibili fossili sono essenziali** per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19, essendo la sicurezza energetica anche uno dei principali fattori che contribuisce alla resilienza dell'economia europea.

---

<sup>3</sup>Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

#### *Emendamento*

(3) La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito

nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, **in particolare dei** combustibili fossili, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare l'efficienza energetica delle economie degli Stati membri.

nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico **e alla rapida riduzione della dipendenza dell'Unione dai** combustibili fossili, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare **la decarbonizzazione e l'efficienza energetica** delle economie degli Stati membri **e a ridurre il consumo di energia.**

#### Emendamento 4

##### Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Il Parlamento europeo ha dichiarato un'emergenza climatica che richiede un'azione risoluta per ridurre rapidamente le emissioni di gas a effetto serra al fine di mantenere la coerenza con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 °C. L'attuale crisi dei prezzi dell'energia e la dipendenza energetica dalla Russia hanno la medesima causa profonda dell'emergenza climatica, ossia un'eccessiva dipendenza dai combustibili fossili. Pertanto, un obiettivo principale del piano REPowerEU dovrebbe consistere nell'accelerare la transizione climatica ed evitare investimenti nelle infrastrutture per il carbone o i combustibili fossili che aumentano la***

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.

#### *Emendamento*

(4) Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia *e del clima* dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 6**

#### *Testo della Commissione*

(6) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. Inoltre, tale capitolo dovrebbe contenere una descrizione generale delle altre misure, finanziate da fonti diverse rispetto al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energia di cui al considerando (3). La descrizione dovrebbe coprire le misure la cui attuazione è prevista tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale devono essere conseguiti gli obiettivi fissati dal presente regolamento. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al

#### *Emendamento*

(6) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. Inoltre, tale capitolo dovrebbe contenere una descrizione generale delle altre misure, finanziate da fonti diverse rispetto al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energia di cui al considerando (3). La descrizione dovrebbe coprire le misure la cui attuazione è prevista tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale devono essere conseguiti gli obiettivi fissati dal presente regolamento. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al

gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, *e* dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche. Infine, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere una spiegazione e una quantificazione degli effetti della combinazione delle riforme e degli investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle altre misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

gas naturale, ***in particolare il GNL***, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche ***e, di conseguenza, essere limitati a un massimo di 10 miliardi di EUR dell'importo totale delle risorse destinate al piano REPowerEU, esclusi i proventi generati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS)***. Infine, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere una spiegazione e una quantificazione degli effetti della combinazione delle riforme e degli investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle altre misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire una sintesi del processo di consultazione delle autorità locali e regionali e di altri portatori di interessi, compresi, se opportuno, dei portatori di interessi ***del settore*** agricolo, per quanto riguarda le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tali sintesi

#### *Emendamento*

(12) A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire una sintesi del processo di consultazione delle autorità locali e regionali e di altri portatori di interessi, compresi, se opportuno, dei portatori di interessi ***dei settori non governativo e*** agricolo, per quanto riguarda le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

dovrebbero illustrare l'esito di tali consultazioni e chiarire in che modo si è tenuto conto, nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, dei contributi ricevuti.

Tali sintesi dovrebbero illustrare l'esito di tali consultazioni e chiarire in che modo si è tenuto conto, nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, dei contributi ricevuti.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla pandemia siano attuati in modo sostenibile. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo una deroga mirata per affrontare le preoccupazioni immediate dell'UE in materia di sicurezza energetica. Tenuto conto dell'obiettivo di diversificare l'approvvigionamento energetico per affrancarsi dai fornitori russi, non è necessario che le riforme e gli investimenti di cui ai capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di approvvigionamento di **petrolio e gas** siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo"; tali riforme e investimenti dovrebbero pertanto essere esentati dalla valutazione che ne esamina la conformità.

#### *Emendamento*

(13) Il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla pandemia siano attuati in modo sostenibile **e facciano progredire la transizione verde dell'Unione**. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo una deroga mirata **e tempestiva** per affrontare le preoccupazioni immediate dell'UE in materia di sicurezza energetica. Tenuto conto dell'obiettivo di diversificare l'approvvigionamento energetico per affrancarsi dai fornitori russi, non è necessario che le riforme e gli investimenti **in terminali e infrastrutture per il GNL** di cui ai capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici **nonché ad assicurare la loro preparazione all'idrogeno** per soddisfare il fabbisogno immediato di approvvigionamento di **gas e garantire che siano operativi entro il 30 giugno 2024**, siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo"; tali riforme e investimenti dovrebbero pertanto essere esentati dalla valutazione che ne esamina la conformità. **Affinché tale deroga non comprometta l'integrità degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050, la Commissione dovrebbe includere nelle sue relazioni annuali anche una valutazione degli impatti climatici e ambientali di tale deroga**



*limitata nel tempo e delle misure volte a compensarli.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis) I progetti transfrontalieri e multinazionali, in particolare quelli nel settore dell'energia, apportano un contributo importante al conseguimento a livello dell'Unione degli obiettivi di REPowerEU. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero dare priorità, nei loro piani nazionali, alle riforme e agli investimenti che hanno un impatto transfrontaliero o multinazionale significativo e raggiungere l'obiettivo di assegnare almeno il 50 % della dotazione finanziaria del loro capitolo dedicato al piano REPowerEU a tali progetti. In casi molto limitati in cui non vi è alcun valore aggiunto dell'Unione nel raggiungere l'obiettivo del 50 % per un determinato Stato membro, la Commissione dovrebbe poter fissare un obiettivo ridotto per lo Stato membro in questione.**

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 ter) L'efficienza energetica e le energie rinnovabili sono l'unica soluzione per rendere più ecosostenibile il nostro consumo di energia. Pertanto, è fondamentale che tutti gli Stati membri colgano tale opportunità e orientino i loro investimenti a titolo del presente regolamento verso il conseguimento dei loro obiettivi a medio e lungo termine in**

***materia di clima ed energia. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter ricevere proventi per i loro capitoli dedicati al piano REPowerEU soltanto a condizione di aver attuato gli obiettivi più ambiziosi in materia di efficienza energetica ed energia rinnovabile fissati nella [direttiva (UE) .../... che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica].***

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) ***Sebbene sia necessario estendere l'attuale tasso di immissione di quote nella riserva stabilizzatrice del mercato per evitare, nel lungo termine, un aumento significativo dell'eccedenza di quote nello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione, l'attuale*** situazione economica e geopolitica impone all'Unione di mobilitare le risorse disponibili per diversificare rapidamente l'approvvigionamento energetico dell'Unione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030. In tale contesto, è opportuno modificare la ***decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> e la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> al fine di prorogare fino al 2030 il raddoppio del tasso di immissione del 24 % della riserva stabilizzatrice del mercato, consentendo nel contempo uno svincolo straordinario e la corrispondente monetizzazione di una parte delle quote provenienti dalla riserva stabilizzatrice del mercato, utilizzando i proventi delle vendite all'asta*** per le riforme e gli

#### *Emendamento*

(16) ***L'attuale*** situazione economica e geopolitica impone all'Unione di mobilitare le risorse disponibili per diversificare rapidamente l'approvvigionamento energetico dell'Unione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030. In tale contesto, è opportuno modificare la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> al fine di ***anticipare la vendita all'asta*** di quote provenienti ***dall'applicazione del massimale*** per le riforme e gli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza. ***In linea con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, tali proventi non dovrebbero sostenere investimenti in infrastrutture o impianti per i combustibili fossili.***

investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

---

***<sup>4</sup> Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).***

<sup>5</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

<sup>5</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(16 bis) L'attuale tasso di immissione di quote nella riserva stabilizzatrice del mercato è necessario per evitare, nel lungo termine, un aumento significativo dell'eccedenza di quote nello scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione. È pertanto opportuno modificare la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup> e la direttiva 2003/87/CE al fine di prorogare fino al 2030 il raddoppio del tasso di immissione del 24 % della riserva stabilizzatrice del mercato e di ridurre le soglie massime e di riserva proporzionalmente alla riduzione del quantitativo di quote a livello dell'Unione a partire dal 2025.***

*1 bis* **Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).**

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis) L'EU ETS è stato istituito per creare un sistema efficiente, prevedibile e orientato al mercato per ridurre le emissioni e far fronte alle crisi climatiche. Sebbene la modifica della direttiva 2003/87/CE sia giustificata da una situazione straordinaria, resta importante non minare la fiducia nel mercato dell'EU ETS attraverso interventi a breve termine. Tale modifica dovrebbe quindi essere considerata una misura una tantum che non sarà ripetuta.**

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 20**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(20) La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, **compresa l'assegnazione dalla riserva stabilizzatrice del mercato**, i trasferimenti dai fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 e assegnati a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, presentata nell'ambito di un piano, dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle

(20) La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, **compresi le quote per la vendita all'asta anticipate nell'ambito dell'EU ETS**, i trasferimenti dai fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 e assegnati a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, presentata nell'ambito di un piano, dovrebbe essere giustificata dal maggiore

riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(22 bis) In un momento in cui i prezzi dell'energia sono insolitamente elevati, gli Stati membri sono incoraggiati a esaminare misure volte a ottenere risorse finanziarie supplementari dalle aziende che realizzano profitti eccessivi in relazione al mercato dell'energia. I proventi dovrebbero essere utilizzati per ridurre le bollette energetiche dei consumatori.**

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 Regolamento (UE) 2021/241 Articolo 4 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare **sulle donne**, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici

1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare **sulla disuguaglianza di genere**, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde **giusta**, contribuendo al conseguimento degli

dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, e conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, aumentando la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante **la** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione ("gli obiettivi del piano REPowerEU"), contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.";

obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, e conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, aumentando la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante **una rapida** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili **con l'obiettivo di porvi fine** e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione ("gli obiettivi del piano REPowerEU"), contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, **a sostenere il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo**, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.";

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 bis – titolo

*Testo della Commissione*

*Nuove entrate*

*Emendamento*

***Utilizzo dei proventi generati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS)***

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 bis – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

(1) Sono messi a disposizione

PE736.605v01-00

*Emendamento*

(1) Sono messi a disposizione

14/29

AD\1263506IT.docx

20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, conformemente all'articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Tale importo è messo a disposizione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, conformemente all'articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la **rapida** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Tale importo è messo a disposizione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 bis – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, e indicandone i costi stimati.

#### *Emendamento*

(5) Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano ***l'impegno a realizzare l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 come pure*** le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, e indicandone i costi stimati.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) migliorando le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza

#### *Emendamento*

a) migliorando le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza

dell'approvvigionamento di *petrolio e gas*, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso,

dell'approvvigionamento di gas, *segnatamente GNL*, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso,

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) promuovendo l'efficienza *energetica degli* edifici, decarbonizzando l'industria, aumentando la produzione e la diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e *aumentando la quota di energie* rinnovabili,

#### *Emendamento*

b) promuovendo l'efficienza *e il risparmio energetici negli* edifici *attribuendo un'adeguata priorità alle esigenze delle famiglie e dei consumatori in condizioni di povertà e vulnerabilità energetica, attuando misure sul versante della domanda per ridurre il consumo di energia*, decarbonizzando l'industria, aumentando la *quota di energia rinnovabile quale definita nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio\* e, se del caso, soddisfacendo i criteri di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, in particolare aumentando la* produzione e la diffusione del biometano sostenibile, *dell'energia termica rinnovabile e dei carburanti rinnovabili di origine non biologica; migliorando le infrastrutture e gli impianti di elettrificazione correlati; aumentando la produzione e la diffusione* dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e *accelerando i processi di autorizzazione per gli impianti che producono energia rinnovabile e le infrastrutture di elettrificazione conformemente alla [direttiva (UE) .../... che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza*



*energetica],*

---

*\* Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) eliminando le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione di energia *e* sostenendo i trasporti a zero emissioni, comprese le ferrovie;

#### *Emendamento*

c) eliminando le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione di energia, ***incluso il collegamento delle reti a nuove fonti energetiche rinnovabili***, sostenendo ***in modo equo e inclusivo*** i trasporti a zero emissioni ***e le relative infrastrutture***, comprese le ferrovie, ***e favorendo la funzionalità e l'accessibilità economica dei trasporti pubblici***;

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. L'importo totale delle risorse messe a disposizione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 26 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 per le riforme e gli investimenti volti a contribuire agli obiettivi di REPowerEU conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è limitato a un massimo di 10 miliardi di***

*EUR. L'importo dei proventi messi a disposizione a norma dell'articolo 10 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per tali riforme e investimenti non contribuiscono a detto obiettivo.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 ter. Gli Stati membri danno priorità, nei loro capitoli dedicati al piano REPowerEU, alle riforme e agli investimenti con un impatto transfrontaliero o multinazionale significativo che contribuiscono agli obiettivi del piano REPowerEU conformemente al paragrafo 1, e assicurano che sia raggiunto l'obiettivo di assegnare almeno il 50 % della dotazione finanziaria totale dei capitoli dedicati al piano REPowerEU a tali riforme e investimenti. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può decidere di concedere a tale Stato membro una deroga dall'obbligo di raggiungere detto obiettivo e stabilire un obiettivo ridotto, a condizione che concluda, a seguito di una valutazione, che per tale Stato membro l'obiettivo pari ad almeno il 50 % non comporterebbe alcun valore aggiunto dell'Unione.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) se del caso, una descrizione delle riforme e degli investimenti presenti nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate che occorre rivedere per contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU;*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) una spiegazione del modo in cui la combinazione delle misure di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) del presente paragrafo risulta coerente, efficace ed in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, accompagnata da una quantificazione dei risparmi energetici.

#### *Emendamento*

c) una spiegazione del modo in cui la combinazione delle misure di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) del presente paragrafo risulta coerente, efficace ed in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU *ed è in linea con i piani nazionali per l'energia e il clima di tale Stato membro e con i traguardi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio\**, accompagnata da una quantificazione dei risparmi energetici, *una spiegazione del modo in cui è stata data priorità alle soluzioni che non richiedono nuovi investimenti infrastrutturali e una spiegazione del modo in cui le misure contribuiranno a sostenere le famiglie e i consumatori in condizioni di povertà e vulnerabilità energetica.*

---

*\* Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).*

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

(3) I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f).

#### *Emendamento*

(3) I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), ***all'articolo 18, paragrafo 4, lettera e), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e).***

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

(4) In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d) e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 non si applica ***alle riforme e*** agli investimenti ***che si prevede contribuiranno*** al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

#### *Emendamento*

(4) In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 non si applica agli investimenti ***a favore di terminali e infrastrutture per il GNL che contribuiscono*** al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. ***La presente deroga si applica solo alle riforme e agli investimenti da realizzare entro il 30 giugno 2024.***

***In conformità dell'articolo 31 del presente regolamento, la Commissione illustra altresì, nelle sue relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, l'impatto in termini di ambiente e clima***

*dell'applicazione limitata nel tempo della deroga di cui al primo comma e presenta le misure adottate dall'Unione europea e dagli Stati membri per compensare qualsiasi conseguente impatto negativo sull'ambiente e sul percorso verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quinquies – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

(2) La Commissione fornisce informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 31.

#### *Emendamento*

(2) La Commissione fornisce informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 31. ***La relazione è messa a disposizione del pubblico in un formato facilmente accessibile.***

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. La Commissione valuta in che modo le misure descritte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU hanno dato priorità al sostegno alle famiglie e ai consumatori in condizioni di povertà e vulnerabilità energetica.***

## **Emendamento 31**

## Proposta di regolamento

### Articolo 4 – punto -1

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-1)** *All'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:*

***"In deroga al primo comma e quale misura straordinaria e una tantum, per il periodo fino al 31 dicembre 2025 un certo numero di quote è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030 a norma del paragrafo 2 del presente articolo ed è messo all'asta nel periodo fino al 31 dicembre 2025 a norma dell'articolo 10 sexies, fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR.";***

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – punto 1

Decisione (UE) 2015/1814

Articolo 10 sexies – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) Per il periodo fino al 31 dicembre **2026**, le quote **svincolate a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della decisione (UE) 2015/1814** sono messe all'asta fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR. **Tali** entrate sono messe a disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.

(1) Per il periodo fino al 31 dicembre **2025**, le quote **di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma**, sono messe all'asta fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR.

***Le entrate di cui al primo comma del presente paragrafo sono messe a***

disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 **al fine di contribuire agli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, di tale regolamento** e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – punto 1

Decisione (UE) 2015/1814

Articolo 1 – paragrafo 5 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

al paragrafo 5, primo comma, **la terza frase è sostituita dalla** seguente:

**"In deroga *alla prima e alla seconda* frase, fino al 31 dicembre 2030, *le percentuali e i 100 milioni di quote di cui a tali frasi sono raddoppiati.*"**;

#### *Emendamento*

al paragrafo 5, **il** primo comma è **sostituito dal** seguente:

**"In un dato anno, se il numero totale di quote in circolazione è compreso tra 700 e 921 milioni, un numero di quote pari alla differenza tra il numero totale di quote in circolazione, quale determinato nella più recente pubblicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, e 700 milioni è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è integrato nella riserva per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° settembre di tale anno. Se il numero totale di quote in circolazione è superiore a 921 milioni, il numero di quote da dedurre dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e da integrare nella riserva per un periodo di 12 mesi a decorrere del 1° settembre di tale anno è pari al 12 % del numero totale di quote in circolazione. In deroga *all'ultima* frase, fino al 31 dicembre 2030 *questa percentuale è raddoppiata. A decorrere dal 2025, le soglie di cui al presente comma sono ridotte in proporzione alla***

*riduzione del quantitativo unionale di quote stabilito all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE nello stesso anno.";*

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – punto 2**

Decisione (UE) 2015/1814

Articolo 1 – paragrafo 6 – comma 1 bis

*Testo della Commissione*

*"In deroga al primo comma, per il periodo fino al 31 dicembre 2026, un certo numero di quote è svincolato dalla riserva e messo all'asta, a norma dell'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE, fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR.*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 5 bis*

##### *Entrata in vigore e applicazione*

*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

*Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.*



## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Allegato 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 2.12 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafi 1 e 2, sono in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico *o* alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.

#### *Emendamento*

Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafi 1 e 2, sono in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico *e* alla **rapida** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Allegato 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 2.12 – comma 2 – trattino 1

#### *Testo della Commissione*

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di **petrolio e** gas, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso,

#### *Emendamento*

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, **segnatamente GNL**, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, **ed è limitata a un importo massimo di 10 miliardi di EUR dell'importo totale delle risorse messe a disposizione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 26 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, escluso l'importo delle entrate messe a disposizione a norma dell'articolo 10 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE,**

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Allegato 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 2.12 – comma 2 – trattino 2

#### *Testo della Commissione*

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla promozione dell'efficienza ***energetica degli*** edifici, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e ***della*** diffusione del biometano sostenibile ***e*** dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili ***e all'aumento della quota di energie rinnovabili,***

#### *Emendamento*

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla promozione dell'efficienza ***e del risparmio energetici negli*** edifici ***attribuendo un'adeguata priorità alle esigenze delle famiglie e dei consumatori in condizioni di povertà e vulnerabilità energetica, all'attuazione di misure sul versante della domanda per ridurre il consumo di energia,*** alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della ***quota di energia rinnovabile quale definita nella direttiva (UE) 2018/2001 e, se del caso, all'applicazione dei criteri di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, in particolare aumentando la produzione e la diffusione del biometano sostenibile, dell'energia termica rinnovabile e dei carburanti rinnovabili di origine non biologica, migliorando le infrastrutture e gli impianti di elettrificazione correlati, aumentando la produzione e la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e accelerando i processi di autorizzazione per gli impianti che producono energia rinnovabile e le infrastrutture di elettrificazione conformemente alla [direttiva (UE) .../... che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica],***

## Emendamento 39

## **Proposta di regolamento**

### **Allegato 1 – lettera a**

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 2.12 – comma 2 – trattino 3

#### *Testo della Commissione*

— l'attuazione delle misure previste è in grado di eliminare le strozzature delle infrastrutture energetiche, in particolare creando collegamenti transfrontalieri con gli altri Stati membri, o favorisce i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie,

#### *Emendamento*

— l'attuazione delle misure previste è in grado di eliminare le strozzature delle infrastrutture energetiche, ***incluso il collegamento delle reti a nuove fonti energetiche rinnovabili***, in particolare creando collegamenti transfrontalieri con gli altri Stati membri, o favorisce i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie, ***nonché la funzionalità e l'accessibilità economica dei trasporti pubblici***,

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Modifica del regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e modifica del regolamento (UE) 2021/1060, del regolamento (UE) 2021/2115, della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814	
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD)	
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	BUDG 6.6.2022	ECON 6.6.2022
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ENVI 6.6.2022	
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	15.9.2022	
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Peter Liese 4.7.2022	
<b>Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	15.9.2022	
<b>Esame in commissione</b>	12.7.2022	8.9.2022
<b>Approvazione</b>	3.10.2022	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: –: 0:	48 15 4
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Mathilde Androuët, Bartosz Arłukowicz, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurélie Beigneux, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Esther de Lange, Bas Eickhout, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Helène Fritzon, Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Liudas Mažylis, Marina Measure, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Michael Bloss, Biljana Borzan, Asger Christensen, Matthias Ecke, Radan Kanev, Ondřej Knotek, João Pimenta Lopes, Christel Schaldemose, Sarah Wiener	
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Abir Al-Sahlani, Attila Ara-Kovács, Krzysztof Hetman, Niklas Nienaß	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

48	+
PPE	Bartosz Arłukowicz, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Krzysztof Hetman, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Pernille Weiss
RENEW	Abir Al-Sahlani, Pascal Canfin, Asger Christensen, Martin Hojsik, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Michal Wiezik
S&D	Attila Ara-Kovács, Marek Paweł Balt, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Matthias Ecke, Helène Fritzon, César Luena, Alessandra Moretti, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken
THE LEFT	Petros Kokkalis, Silvia Modig
VERTS/ALE	Michael Bloss, Bas Eickhout, Malte Gallée, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Niklas Nienaaß, Ville Niinistö, Sarah Wiener

15	-
ECR	Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ID	Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélie Beigneux, Catherine Griset, Silvia Sardone
NI	Edina Tóth
RENEW	Ondřej Knotek
THE LEFT	Marina Mesure, João Pimenta Lopes, Mick Wallace

4	0
ECR	Nicola Procaccini
NI	Ivan Vilibor Sinčić
RENEW	Andreas Glück
THE LEFT	Anja Hazekamp

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti